

TI_GERICHTE 14.2001.44 vom 21. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2001.44

FR: TI_GERICHTE 14.2001.44 du 21 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 14.2001.44 del 21 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.05.2001
14.2001.44

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.2001.00044 Lugano 21 maggio 2001 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull'istanza 8 maggio 2001 di delibazione del decreto di fallimento _____ 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land (Cantone Lucerna) presentata da Ufficio dei registri, Mendrisio in materia di iscrizione nel registro di commercio e di menzione nel registro fondiario della declaratoria di decozione pronunciata nei confronti di _____ considerato in fatto e in diritto che con decreto 2 maggio 2001 l'Amtsgericht Luzern-Land, quale giudice del fallimento, ha pronunciato il fallimento della ditta _____ richiedendo all'UEF di Mendrisio assistenza ex art. 4 LEF per procedere all'iscrizione della declaratoria di decozione nel registro di commercio del Distretto di Mendrisio e, se del caso, alla sua menzione nel registro fondiario del Distretto di Mendrisio che l'UEF di Mendrisio ha trasmesso la comunicazione all'Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio affinché proceda agli incumbenti ex art. 176 LEF che l'Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio ha formulato a questa Camera con atto 8 maggio 2001 istanza di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land che ex art. 176 cpv. 1 n. 1 LEF il giudice comunica senza indugio agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario la dichiarazione di fallimento per gli incumbenti di rito che il diritto esecutivo federale si attua anche facendo ricorso diretto ad altre autorità oltre agli organi tipici (ufficio d'esecuzione e ufficio dei fallimenti) e a quelli atipici (amministrazione fallimentare speciale, prima assemblea dei creditori nel fallimento, seconda assemblea dei creditori nel fallimento, assemblea dei creditori nel concordato nella procedura di fallimento, commissario del concordato, delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo e liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo) che siffatti organi ausiliari, pur non partecipando in senso proprio all'esecuzione forzata, hanno l'obbligo di collaborare quando se ne realizzino i presupposti che tra gli organi ausiliari vi sono anche gli uffici del registro fondiario e gli uffici del registro di commercio, oltre ai funzionari postali e comunali (per comunicazioni e notificazioni), agli organi di polizia cantonale e comunale e agli stabilimenti di deposito ex art. 24 LEF e 29 LALEF che per il principio di celerità che informa il diritto esecutivo federale e avuto riguardo alla competenza federale esclusiva in materia di legislazione sulla

procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti non può darsi normativa cantonale di delibazione in sede di attuazione della LEF che nello stesso senso va peraltro il diritto processuale civile cantonale che all'art. 510 CPC non interferisce nella sfera del diritto esecutivo federale, ma si limita a disciplinare il riconoscimento delle sentenze civili di tribunali confederati, per i quali impone un giudizio di delibazione che de lege ferenda sarebbe forse opportuno ripensare (cfr., in senso convergente, _____, Delibazione di provvedimenti cautelari ordinati da giudici di altri Cantoni: sulla procedura applicabile e su sentenze recenti del Tribunale di appello, in: Il Ticino e il diritto, Collana blu CFPD vol. 2, Lugano 1997, p. 42-44) che sono sentenze civili quelle che risolvono una disputa di diritto civile, tra cui non rientra in tutta evidenza il giudizio di diritto esecutivo federale di dichiarazione del fallimento, con contestuale ordine di iscrizione diretto ad opera del giudice del fallimento nel registro di commercio, come pure della menzione nel registro fondiario in conformità dell'art. 176 cpv. 2 LEF che le richieste iscrizioni si operano pertanto ope legis senza che occorra il giudizio di delibazione che l'istanza di delibazione deve di conseguenza essere dichiarata irricevibile che viste le peculiarità della fattispecie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia richiamati in particolare gli art. 4 e 176 LEF; 510 CPC PRONUNCIA 1. L'istanza 8 maggio 2001 dell'Ufficio dei registri di Mendrisio di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land riferito alla ditta _____, è irricevibile. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. 3. Intimazione: _____ Comunicazione: Amtsgericht Luzern-Land, Lucerna UEF di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.